

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rabadji Nadejda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 5 luglio 2006, con la quale la Sig.ra Rabadji Nadejda, nata nel villaggio di Aluatu (Distretto di Taraclia, Moldova) il 19 marzo 1971, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMA – PROFILUL MEDICINA GENERALA", Serie AL – N. 010636, rilasciato, in data 26 giugno 1996, con n. 332, dall'Università di Stato di Medicina "N. Testemitanu" – Facoltà di Medicina Generale, con sede a Chisinau (Moldova), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;


VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 19 settembre 2006 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 aprile 2012 e in data 7 maggio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Rabadji Nadejda è risultata idonea;



RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato “DIPLOMA – PROFILUL MEDICINA GENERALA”, in possesso dell’interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA
Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “DIPLOMA – PROFILUL MEDICINA GENERALA”, Serie AL – N. 010636, rilasciato, in data 26 giugno 1996, con n. 332, dall’Università di Stato di Medicina “N. Testemitanu” – Facoltà di Medicina Generale, con sede a Chisinau (Moldova), alla Sig.ra Rabadji Nadejda, nata nel villaggio di Aluatu (Distretto di Taraclia, Moldova) il 19 marzo 1971, cittadina moldava, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Rabadji Nadejda è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08577

